

1. Disposizioni rilevanti

I rapporti giuridici tra MANN+HUMMEL ITALIA S.R.L. e il Fornitore sono soggetti ai termini ed alle condizioni che seguono e ad ogni altro accordo scritto. Qualsiasi modifica o emenda dovrà essere fatta per iscritto. Modifiche dei termini di consegna potranno trovare applicazione solo se espressamente accettate per iscritto dalla nostra Società. Con il presente atto ci opponiamo espressamente a qualsiasi nota o riferimento del Fornitore circa la validità e l'applicabilità dei suoi termini e delle sue condizioni generali.

2. Ordini e conferma degli ordini

2.1 Ogni contratto, ordine, accordo o cambiamento deve avere forma scritta per essere vincolante. L'onere di forma scritta si ritiene soddisfatto se un ordine è effettuato via fax, email o sistema di trasmissione di dati (EDI, Web EDI). La firma da parte nostra non è richiesta. Gli scostamenti dagli accordi e dai nostri ordini sono efficaci solo previa nostra approvazione scritta.

2.2 L'accettazione del nostro ordine deve essere confermata per iscritto, con indicazione completa di tutti dati del nostro ordine. Qualora il Fornitore non ci dia conferma dell'accettazione dell'ordine entro 10 giorni dalla ricezione, siamo autorizzati a cancellare l'ordine.

2.3 Il Fornitore è obbligato a cambiare la struttura ed il design dell'oggetto della fornitura nei limiti di ciò che è ragionevole. Gli effetti, in particolare per quanto riguarda costi aggiuntivi o inferiori, e le date di consegna devono essere mutualmente concordati.

2.4 Se non diversamente concordato, i preventivi del Fornitore sono vincolanti e gratuiti.

3. Date di consegna / Ritardi nelle consegne

3.1 Le date di consegna e le scadenze concordate sono vincolanti. La programmazione delle consegne è vincolante, a meno che il Fornitore sollevi obiezioni entro una settimana dal ricevimento di detta programmazione. La data di ricevimento della merce nel luogo specificato nel nostro ordine è essenziale per il rispetto della data di consegna o di scadenza. Se non è stata concordata la consegna al suo domicilio, il Fornitore deve consegnare la merce in tempo utile tenendo conto del tempo normalmente necessario per il carico ed il trasporto. Il Fornitore sarà tenuto ad informare il trasportatore indicato nel nostro ordine. Qualora venga incaricato un trasportatore diverso da quello da noi indicato senza la nostra preventiva approvazione, il Fornitore dovrà sostenere qualsiasi costo aggiuntivo che risulti dovuto di conseguenza.

3.2 Qualora per qualsiasi motivo il Fornitore si renda conto di non poter rispettare le scadenze concordate, dovrà immediatamente darcene avviso scritto.

3.3 Qualora il Fornitore non rispetti le date di consegna e le scadenze concordate, egli sarà considerato inadempiente senza che sia necessario un sollecito, a condizione che una certa data sia stata direttamente o indirettamente concordata nell'ambito di tali date di consegna o scadenze.

In caso di ritardo siamo autorizzati ad ottenere, decorso un ragionevole periodo di grazia da noi stabilito, che il servizio dovuto dal Fornitore sia reso da un terzo con spese ed oneri a carico del Fornitore oppure a risolvere il contratto oppure a chiedere un risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore è tenuto a restituirci ogni e qualsiasi spesa ulteriore sostenuta come conseguenza della ritardata consegna.

3.4 In caso di inadempimento imputabile al Fornitore dalle disposizioni in tema di consegna e di confezionamento, o in caso di consegna anticipata o ritardata avremo diritto a pretendere spese supplementari per la logistica in forma di penale dell'importo di EUR 100,00 per pezzo (fermo il nostro diritto di dimostrare di aver subito ulteriori danni nei singoli casi).

Il Fornitore ha il diritto di dimostrare in ogni caso che non abbiamo patito alcun danno o che lo abbiamo subito in misura inferiore.

3.5 L'accettazione di una consegna o di servizio in ritardo non implica rinuncia a tali richieste di risarcimento danni.

4. Consegna / Spedizione

4.1 Ogni spedizione deve essere accompagnata da un documento di trasporto che includa i dati completi del nostro ordine.

4.2 Il Fornitore deve fornire all'acquirente tutte le informazioni di controllo delle esportazioni (ad esempio, numero della lista di esportazione) per ogni articolo della fattura. Per ogni articolo deve essere dato anche il codice ECCN (Export Control Classification Number - US (re)- export control regulations).

4.3 Il Fornitore si impegna ad informare l'acquirente circa lo status preferenziale delle merci ed il rispetto delle regole di origine delle merci per il regime preferenziale. Ogni prova rilevante deve essere fornita ed inviata dal Fornitore senza che questo sia specificamente richiesto. Il Fornitore dovrà sostenere qualsiasi onere (ad esempio, dazi doganali) derivante dal mancato invio di dette prove. Il Fornitore si impegna altresì a rendere dichiarazioni verificabili circa l'origine commerciale dei prodotti forniti (utilizzando codici ISO alfa-2) e a fornire prove idonee a sostegno di tali dichiarazioni, se richiesto.

4.4 I Fornitori che hanno la loro sede legale nella Comunità Europea o in Turchia devono altresì confermare lo status preferenziale delle merci fornite all'acquirente mediante una dichiarazione del fornitore con le formule richieste dalla legge; ove possibile tale attestazione dovrebbe essere una dichiarazione del fornitore a lungo termine. Le dichiarazioni del Fornitore che non soddisfino i requisiti di legge non saranno riconosciute.

4.5 Il Fornitore si impegna ad informare immediatamente per iscritto l'acquirente nel caso in cui qualsiasi dichiarazione di status preferenziale o di origine commerciale, o qualsiasi parte di essa, cessi di essere valida o sia soggetta a modifiche.

4.6 Il Fornitore si impegna a rispettare tutti i protocolli di sicurezza internazionale rilevanti (ad esempio, C-TPAT/AEO F ovvero C/KC Air Cargo Security) al fine di garantire la consegna puntuale delle merci all'acquirente. Se il Fornitore non dovesse utilizzare uno di questi protocolli di sicurezza, dovrà fornire una dichiarazione di sicurezza con la prima consegna. Nuove dichiarazioni di sicurezza dovranno essere fornite ogni anno.

4.7 Salvo diverso accordo, le consegne sono effettuate alle loro destinazioni senza spese di trasporto e costi di imballaggio DAP (secondo gli Incoterms 2010). In tal caso, il rischio passerà sull'acquirente al momento della consegna alla destinazione concordata.

5. Fatture / Termini di pagamento

5.1 Al momento dell'emissione delle fatture, le fatture devono includere i dati completi del nostro ordine (ordine n., data, bolla di accompagnamento n.). In caso di mancato rispetto di questa disposizione, il Fornitore sarà responsabile di ogni conseguente ritardo nell'elaborazione e nel

- pagamento delle fatture. Le fatture devono essere inviate come specificato nell'ordine. Ci riserviamo il diritto di restituire al Fornitore le fatture con dati dell'ordine incompleti o inesatti o con indirizzo di fatturazione impreciso o incompleto.
- 5.2 Salvo diverso specifico accordo, il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario dopo 30 giorni dal ricevimento della merce, ma non prima del ricevimento della fattura. Qualora il pagamento venga effettuato entro 20 giorni, verrà dedotto uno sconto cassa del 3%.
- 5.3 In caso di accettazione di consegne anticipate, il termine di pagamento decorrerà dalla data di consegna concordata.
- 5.4 Ci riserviamo il diritto di verificare e di accettare consegne e fatture. In caso di inadempimenti nella consegna, siamo autorizzati a rifiutare il pagamento per l'importo della consegna pendente fino al corretto adempimento.
- 5.5 Senza la nostra previa approvazione scritta, il Fornitore non può cedere i diritti che vanta nei nostri confronti né far recuperare da terzi i suoi crediti nei nostri confronti. Qualora il Fornitore ceda tali diritti a terzi senza il nostro consenso, tale cessione è comunque valida. Saremo tuttavia liberi di decidere se effettuare il pagamento con effetto liberatorio al Fornitore o a tale terzo.
- 6. Anagrafica del Fornitore**
- 6.1 Prerequisito per entrare in qualsiasi relazione commerciale con un Fornitore è che il Fornitore abbia restituito compilato il questionario di autovalutazione del fornitore. Un ordine può essere piazzato solo a Fornitori che, al momento dell'ordine, abbiano restituito compilato il loro questionario di autovalutazione del fornitore.
- 6.2 Il Fornitore si impegna ad informare immediatamente MANN+HUMMEL circa cambiamenti nei suoi dati anagrafici.
- 7. Forza maggiore**
- 7.1 Cause di forza maggiore, guerre, disastri naturali, provvedimenti adottati da autorità (ad es., confisca, divieto di esportazione) e altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi liberano le parti contrattuali dalle loro obbligazioni per tutta la durata dell'incidente e nella misura del loro effetto. Le parti contrattuali sono obbligate a fornire immediatamente tutte le informazioni necessarie nell'ambito di ciò che è ragionevole e ad agire in buona fede adattando le obbligazioni alle mutate circostanze.
- 7.2 Qualora tale evento abbia durata superiore a due mesi, le parti contrattuali possono recedere dal rispettivo accordo (o dalle obbligazioni contrattuali ancora non adempiute) ovvero risolvere il contratto senza preavviso.
- 8. Comunicazione dei difetti**
- Comunicheremo tempestivamente al Fornitore per iscritto qualsiasi vizio della consegna non appena verremo a conoscenza di tale difetto nel nostro consueto svolgimento dell'attività. Il Fornitore rinuncia ad eccepire la tardività della comunicazione dei difetti.
- 9. Difetti di qualità**
- 9.1 Per tutte le parti e gli articoli della consegna, i difetti devono essere comunicati entro 24 mesi dalla consegna ai nostri clienti, a meno che sia stata espressamente concordata per iscritto un'altra durata.
- 9.2 Per quanto riguarda la quantità e la qualità, la consegna deve rispettare i termini e le condizioni concordati, l'utilizzo a cui è destinata, i nostri requisiti di qualità, le pertinenti disposizioni ambientali, gli standard DIN vigenti il giorno della consegna, le tecnologie più moderne, le norme antinfortunistiche del Decreto
- 9.3 Legislativo n. 81 del 2008, le pertinenti disposizioni e le direttive emanate dalle autorità e dalle associazioni industriali, nonché le disposizioni legislative e regolamentari.
- 9.4 In caso di difetti della consegna, tra cui l'assenza di una qualità concordata, il Fornitore è tenuto in alternativa - a nostra discrezione e a prescindere dalle nostre azioni legali - a rimuovere prontamente e gratuitamente il vizio o a consegnare pezzi che siano privi da difetti (comprese in ogni caso le spese necessarie), o a concedere un ragionevole sconto. Qualora il Fornitore non sia in grado di farlo, oppure non riesca ad adempiere tempestivamente a tale obbligo, potremo risolvere il contratto e restituire la merce al Fornitore a rischio e spese di quest'ultimo. Inoltre, il Fornitore dovrà eseguire ragionevoli analisi e correzioni per rimuovere la causa del difetto al fine di evitare che tali vizi si ripresentino.
- In caso di urgenza, siamo autorizzati a rimuovere o a far rimuovere i difetti con costi e spese a carico del Fornitore, a prescindere da ogni nostra ulteriore pretesa. I costi sostenuti a tal fine sono a carico del Fornitore.
- 9.5 Qualora il Fornitore consegni ripetutamente merci viziate o fornisca ripetutamente servizi difettosi, saremo autorizzati, dopo un richiamo scritto, a risolvere il contratto, anche per quanto riguarda le consegne che non sono ancora state effettuate qualora il Fornitore continui a consegnare merci viziate o a fornire servizi difettosi.
- 9.6 Inoltre, il Fornitore sarà tenuto a rimborsare ogni e qualsiasi costo rilevante per la riparazione o per la sostituzione dei beni difettosi (comprese le spese di trasporto, trattamento, selezione, installazione, smontaggio, materiali e costo del personale). Per ogni trattamento di un prodotto di garanzia, il Fornitore sarà tenuto - nella misura in cui sia responsabile del vizio - a pagare una penale dell'importo di EUR 100,00 per pezzo (nonostante il nostro diritto di dimostrare di aver subito ulteriori danni nei singoli casi).
- Il Fornitore ha il diritto di dimostrare in ogni caso che non abbiamo patito alcun danno o che lo abbiamo subito in misura inferiore.
- 9.7 Nel caso in cui, nella nostra veste di fornitori, ci dovessimo assumere nei confronti dei nostri clienti un obbligo diretto, obbligo che dovesse comportare una responsabilità per vizi o una garanzia più ampia o di maggiore durata, il Fornitore sarà obbligato esso stesso a tale maggiore responsabilità o garanzia, dopo una previa comunicazione scritta e a partire dal momento di tale comunicazione.
- 10. Responsabilità**
- 10.1 Salvo diverso accordo nel presente documento, il Fornitore è tenuto a risarcire i danni, compresa qualsiasi conseguenza dannosa, sostenuti direttamente o indirettamente a seguito di una consegna difettosa o per qualsiasi altra causa imputabili al Fornitore. In linea di principio, la responsabilità per i danni si applica solo se il Fornitore, i suoi rappresentanti o suoi assistenti e ausiliari sono responsabili per il danno. La responsabilità per danni è esclusa qualora la nostra effettiva responsabilità sia limitata nei confronti dei nostri clienti. Ci sforziamo di concordare limitazioni di responsabilità anche a beneficio del Fornitore nei limiti consentiti dalla legge.
- 10.2 Qualora siano fatte valere nei nostri confronti pretese di terzi basate sulla responsabilità a prescindere da negligenza o da colpa, il Fornitore ha l'obbligo di tenerci indenni da tale responsabilità qualora egli sia responsabile del danno in via prevalente.

11. Responsabilità da prodotto difettoso

- 11.1 Qualora siano fatte valere nei nostri confronti pretese basate sulla responsabilità da prodotto difettoso, il Fornitore si impegna a tenerci indenni da tali pretese, se e nella misura in cui il danno sia stato cagionato da un articolo difettoso consegnatoci. In caso di responsabilità per colpa, ciò si applica solo nel caso in cui il Fornitore sia in colpa. Il Fornitore sopporta l'intero onere della prova in quanto sia responsabile della causa del danno.
- 11.2 In tali casi, il Fornitore è tenuto a sopportare qualsiasi e tutti i costi e le spese, comprese le spese di giudizio (se applicabili), e a tenerci indenni in questo senso.
- 11.3 In ogni altro caso, si applicano le disposizioni di legge.
- 11.4 In caso di richiamo del prodotto a causa della consegna da parte del Fornitore di un prodotto difettoso, daremo comunicazione al Fornitore per dargli la possibilità di accordarsi con noi circa la procedura e l'esecuzione del richiamo, a meno che il preventivo avviso al Fornitore sia impossibile a causa dell'urgenza della questione. Il Fornitore sopporta il costo del richiamo se e nella misura in cui tale richiamo sia il risultato della consegna da parte del Fornitore di un prodotto difettoso.
- 11.5 Il Fornitore si impegna a stipulare per la responsabilità da prodotto le necessarie assicurazioni, che coprano anche i costi di richiamo. Su nostra richiesta, il Fornitore deve dimostrare di aver stipulato tale assicurazione presentando il certificato di assicurazione.

12. Qualità, Ambiente e Documentazione

- 12.1 Nell'effettuare le consegne, il Fornitore deve rispettare le regole tecnologiche e di sicurezza generalmente accettate in quanto applicabili di volta in volta. Nella misura in cui abbiamo dato al Fornitore disegni, campioni o altre disposizioni o documenti, egli deve conformarsi per quanto riguarda la progettazione e le caratteristiche dell'articolo consegnato. Modifiche dell'oggetto della fornitura o cambiamenti in un processo di produzione già approvato, o il suo trasferimento in un luogo diverso, richiedono un preavviso scritto e dato in tempo utile dal Fornitore ed il nostro previo consenso scritto.
- 12.2 Le seguenti regole si applicano per la consegna di materiale di produzione. Le modifiche di queste disposizioni per casi specifici devono essere effettuate per iscritto.
- 12.3 Il Fornitore dovrà mantenere o sviluppare un sistema di gestione della qualità basato sulla normativa ISO 9001 nella versione applicabile di volta in volta. I certificati di un ente accreditato o di un soggetto indipendente ed analoghi sistemi di gestione della qualità possono essere approvati previa revisione da parte nostra. Il Fornitore deve consegnare una copia del certificato in corso di validità tramite e-mail a MANN+HUMMEL, e deve trasmettere un nuovo certificato dopo la scadenza del termine di validità, senza essere espressamente richiesto di farlo. Il Fornitore deve informarci immediatamente qualora il certificato venga revocato.
- 12.4 La realizzazione di prototipi sarà eseguita nel rispetto della normativa ISO 9001 ed in conformità al rapporto di ispezione del campione iniziale (c.d. initial sample inspection report, ISIR).
- 12.5 A prescindere dalla positiva realizzazione di un campione, il Fornitore deve costantemente verificare la qualità degli articoli da consegnare e deve eseguire regolarmente ulteriori prove di collaudo. Le parti contrattuali devono tenersi reciprocamente informate circa le possibilità di ulteriore miglioramento della qualità.

- 12.6 Il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi e gli standard applicabili in materia di protezione ambientale. Il miglioramento continuo delle misure operative a tutela ambientale e la prevenzione dell'inquinamento ambientale devono essere garantiti sistematicamente in base alle norme generalmente accettate.
- 12.7 Qualora si effettuino consegne verso Paesi dell'Unione europea, il Fornitore è tenuto a rispettare i requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Non ci devono essere forniti prodotti che non rispettino perfettamente i requisiti REACH.
- 12.8 Il Fornitore dovrà obbligare i suoi subappaltatori al rispetto delle disposizioni di cui sopra.

13. Diritti di proprietà industriale (DPI)

- 13.1 Il Fornitore garantisce che non violeremo alcun brevetto né diritto di proprietà industriale (comprese le applicazioni dei DPI) né altri copyright rivendendo i prodotti forniti o distribuendoli o utilizzandoli come contrattualmente indicato. Il Fornitore ci dovrà tenere indenni da tutte le pretese di terzi derivanti dall'uso o dalla violazione di tali diritti.
- 13.2 Le parti contrattuali sono obbligate a darsi reciproca e tempestiva comunicazione di eventuali rischi di infrazione e di casi di presunte infrazioni di cui vengano a conoscenza e sono obbligati a darsi l'un l'altro la possibilità di definire in via amichevole qualsiasi simile richiesta.

14. Riserva di proprietà

Non accettiamo né riconosciamo alcuna riserva di proprietà estesa o prolungata da parte del Fornitore. L'accordo su tale riserva di proprietà esige una separata approvazione scritta da parte nostra.

15. Riservatezza

- 15.1 Le parti contrattuali si impegnano a trattare con riservatezza (come un segreto commerciale) qualsiasi e tutti i dettagli commerciali e tecnici che non siano di pubblico dominio e di cui vengano a conoscenza in virtù del loro rapporto d'affari.
- 15.2 Disegni, modelli, template, campioni, strumenti, applicazioni e simili articoli non devono essere consegnati o comunque resi accessibili a terzi non autorizzati. La copia o riproduzione di tali articoli è consentita soltanto per esigenze aziendali e nel rispetto della normativa sul copyright.
- 15.3 I subappaltatori del Fornitore devono essere obbligati di conseguenza.
- 15.4 Le parti contrattuali possono pubblicizzare la loro relazione d'affari o i loro beni solo previa autorizzazione scritta.
- 16. Materiale di produzione**
I materiali, gli strumenti, i campioni, i modelli, i motivi, i disegni e gli altri materiali di produzione nonché le informazioni riservate fornite al Fornitore o pagate da parte nostra sono e rimangono di nostra proprietà.

Il Fornitore si impegna a trattare tutto quanto sopra come riservato e ad utilizzarlo per forniture a terzi solo con il nostro previo consenso scritto.

17. Codice di Condotta per i Fornitori

Il Fornitore deve osservare il Codice di Condotta di MANN+HUMMEL nello svolgimento delle sue forniture e

prestazioni. Il Fornitore si impegna a salvaguardare i diritti umani, a rispettare la normativa sul lavoro e a non tollerare discriminazioni né forme di lavoro forzato / minorile. Il Fornitore conferma di non tollerare alcuna forma di corruzione o concussione. Il Fornitore richiederà anche ai suoi subappaltatori di rispettare il Codice di Condotta. Il Codice di Condotta di MANN+HUMMEL è consultabile sul sito www.mann-hummel.com/coc. Qualora il Fornitore violi colpevolmente questi obblighi, senza pregiudizio per le ulteriori azioni, MANN+HUMMEL ha diritto di recedere dal contratto o di risolverlo.

18. Disposizioni generali

- 18.1 Nel caso in cui una delle parti contrattuali smetta di effettuare pagamenti ovvero siano avviate procedure esecutive sui suoi beni, l'altra parte contraente ha il diritto di risolvere quella parte del contratto che non sia ancora stata eseguita.
- 18.2 Qualora una qualsiasi delle disposizioni contenute in questi Termini e Condizioni e in altri accordi sia o diventi invalida, ciò non pregiudica la validità delle rimanenti disposizioni contrattuali. Le parti contrattuali sono obbligate a sostituire tale clausola non valida con una disposizione valida che rispecchi al meglio il risultato economico perseguito dalla clausola invalida.
- 18.3 Il luogo di adempimento per tutte le consegne è l'impianto indicato nell'ordine.
- 18.4 Salvo patto contrario, si applicano le leggi e solo le leggi italiane. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci è esclusa.
- 18.5 Il foro competente è il tribunale della città in cui l'attore ha la sede legale o altro tribunale competente.

[Il Fornitore accetta espressamente ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole 3 (Date di consegna / Ritardi nelle consegne), 5 (Fatture / Termini di pagamento), 7 (Forza maggiore), 8 (Comunicazione dei difetti), 9 (Difetti di qualità), 10 (Responsabilità), 17 (Codice di Condotta per i Fornitori) e 18 (Disposizioni generali) di queste condizioni generali.

Luogo, data

Firma, timbro della società]

Questi termini e condizioni di acquisto sono alla base del rapporto di fornitura in essere con voi e si applicano a tutte le vostre consegne e ai vostri servizi con effetto immediato. Si prega di approvare queste condizioni restituendoci il documento firmato.

Abbiamo ricevuto e accettiamo i vostri attuali termini e condizioni di acquisto di materiale di produzione.

Per qualsiasi richiesta si prega di contattare il vostro responsabile acquisti di MANN+HUMMEL.

Luogo, data

Firma, timbro della società